

Civile Ord. Sez. 2 Num. 8689 Anno 2019  
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA  
Relatore: GIANNACCARI ROSSANA  
Data pubblicazione: 28/03/2019

**ORDINANZA**

sul ricorso 1715-2015 proposto da:

CAMMARI UNO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO LUCIFERO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato UMBERTO FERRARI;

- **ricorrente** -

**contro**

ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 14, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LAGOTETA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO MAMMOLITI;

- **controricorrente** -

2018

3884

Ex

KP

**nonchè contro**

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 1659/2013 della CORTE D'APPELLO  
di CATANZARO, depositata il 21/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 14/12/2018 dal Consigliere ROSSANA  
GIANNACCARI.

NP

## **FATTI DI CAUSA**

La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 21.11.2013, accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'ENEL Distribuzione s.p.a. nei confronti della sentenza del Tribunale di Catanzaro, che aveva condannato l'ente a corrispondere la somma di € 280.588,27, a titolo di restituzione di somme indebitamente percepite dall'ENEL e del maggior danno da *mora debendi* per la realizzazione di opere di energizzazione di un complesso turistico realizzato dalla predetta Cammari.

Quest'ultima aveva svolto domanda riconvenzionale, rigettata dalla corte di merito, lamentando l'erroneità del calcolo da parte dell'ENEL della potenza massima trasportabile, pari a 4,6 MW, sostenendo che fosse, invece, pari a 8,7 MW e che, conseguentemente, il contributo dovuto all'ENEL, avrebbe dovuto essere inferiore. Inoltre, la Cammari Uno s.r.l. aveva chiesto di rideterminare l'importo, tenendo conto che la potenza massima da impegnare non era pari a 2,6 MW ma a 1,6 MW.

Secondo la corte territoriale, dalla CTU svolta nel giudizio di merito, era emerso che la potenza massima trasportabile era pari ad 8 MW, sulla base di tre verifiche. La corte territoriale riteneva dunque che il preventivo di spesa fosse stato correttamente calibrato su una potenza massima pari a circa 8 MW e che la potenza erogabile in favore della Cammari UNOs.r.l. fosse pari ad 1,6 MW.

Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso la Cammari Uno s.r.l. sulla base di tre motivi di ricorso, illustrati con memoria depositata in prossimità dell'udienza.

Ha resistito con controricorso l'ENEL s.p.a.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Va preliminarmente rilevato che la ricorrente ha prodotto, ex art.372 c.p.c., la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 7.12.2017 relativa al giudizio

di revocazione, instaurato dalla Cammari avverso la stessa sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione.

Con tale decisione, la Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato il ricorso per revocazione.

La produzione della sentenza sulla revocazione, benché ammissibile, non ha riflessi nel presente giudizio, attesa l'autonomia tra giudizio di revocazione e ricorso per cassazione.

Al riguardo, si deve ricordare che, nel vigore della disciplina dell'art 398 c.p.c. ultimo comma, sussiste la possibilità che abbia luogo il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e del giudizio di cassazione; in tale ipotesi, se la Corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione, mentre la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, abbia cassato con rinvio la sentenza impugnata, l'una e l'altra decisione devono ritenersi del tutto autonome, con la conseguenza che la sentenza della Cassazione non esplica alcuna efficacia immediata nel giudizio di impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello dichiarativa dell'inammissibilità della revocazione, salvo che non sia venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso (Cassazione civile sez. II, 20/07/2001, n.9908).

Diversamente, in caso di accoglimento della revocazione, con sentenza passata in giudicato, si avrà la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione potrebbe a sua volta essere impugnata in Cassazione, giacché la suddetta impugnazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza d'interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto (Cassazione civile sez. I, 26/01/1999, n.673).

Poiché, nel caso di specie, non vi è stata sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione né sospensione del giudizio di legittimità ex art.398 comma IV c.p.c., sussiste completa autonomia tra i due giudizi e va riconosciuto l'interesse del ricorrente alla pronuncia del giudice di legittimità.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., la violazione della disciplina in tema di prezzi amministrati con riferimento al provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Interministeriale dei prezzi N. 949 dell'11.11.1961, relativa ai contributi di allacciamento, per non avere la corte territoriale tenuto conto che i limiti stabiliti dal provvedimento del CIP erano inderogabili.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.132 c.p.c , degli art.360 n.3 e 5 c.p.c. per illogicità manifesta della motivazione, per avere il giudice di merito, mal interpretando le risultanze della CTU, ritenuto che il preventivo dell'ENEL fosse stato correttamente calibrato sulla base di una potenza massima erogabile pari ad 8 MW. Al contrario, risultava ex actis che il preventivo era stato calcolato su una potenza massima trasportabile pari a 4,6 MW.

Con il terzo motivo di ricorso si allega la violazione degli artt.1362 e segg. c.pc., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., per avere la corte territoriale errato nel ritenere che il preventivo dell'ENEL fosse stato calcolato sulla base di una potenza massima erogabile pari a 8MW, mentre, al contrario, il calcolo era stato effettuato su una potenza massima erogabile pari a 4,6 MW

Per ragioni di carattere logico-giuridico, occorre esaminare il secondo motivo di ricorso.

Il motivo è fondato.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione, previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un

contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n.22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n.8053).

Poichè la sentenza, sotto il profilo della motivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto del controllo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze. L'implausibilità delle conclusioni può risolversi tanto nell'apparenza della motivazione, quanto nell'omesso esame di un fatto che interrompa l'argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nel sillogismo, carattere di decisività (Cass. Sez. Unite 07/04/2014 n. 8053).

L'appello incidentale proposto dalla Cammari Uno s.r.l., avente ad oggetto la restituzione di somme indebitamente pagate dall'ENEL, era fondato sul presupposto che il corrispettivo chiesto dall'ENEL e corrisposto da Cammari Uno fosse stato calcolato su una potenza massima trasportabile dai cavi elettrici installati superiore a quella in concreto ammessa dall'ENEL. La Cammari sosteneva che la potenza massima trasportabile fosse pari ad 8,7 MW mentre l'ENEL aveva effettuato il conteggio considerando una potenza di 4,6 MW.

Nella premessa della decisione, la corte territoriale afferma che dal preventivo di spesa emergeva che la potenza massima erogabile fosse pari a 4,6 MW e che, su tale potenza erano state calcolate le somme dovute dalla Cammari Uno. Prosegue il giudice d'appello, affermando che l'accertamento della potenza massima erogabile era stata riscontrata dal CTU, il quale, però ( e tale dato viene riportato nella sentenza impugnata), aveva accertato, sulla base di tre verifiche, che la potenza massima erogabile era pari ad 8 MW.

Un primo errore è contenuto nell'affermazione della identità dei dati riportati in preventivo rispetto a quelli indicati dal CTU.

Prosegue il giudice d'appello concludendo che il preventivo di spesa *"era stato correttamente calibrato su una potenza massima erogabile pari a circa 8 MW"*, laddove il preventivo di spesa, richiamato in premessa, era stato formulato considerando una potenza massima erogabile pari a 4,6 MW. Continua la corte territoriale affermando che *"la contestazione mossa alla Cammari Uno s.r.l., secondo cui il preventivo di spesa doveva essere ridotto, perché la potenza massima erogabile non era pari ad 8 MW è, dunque, infondato"*.

Anche tale affermazione è evidentemente errata, avendo in premessa il giudice d'appello affermato – come già chiarito- che il preventivo era stato calcolato sulla base di una potenza massima erogabile pari a 4,6 MW e non ad 8 MW.

Essendo incontestato che la Cammari Uno s.r.l. aveva chiesto di ridurre la potenza da impegnare da 2,6 a 1,6 MW, la questione controversa riguarda l'entità del contributo da corrispondere all'ENEL, il cui ammontare è inversamente proporzionale alla potenza massima trasportabile.

La sentenza della corte territoriale è affetta da nullità, in quanto sussiste un contrasto insanabile tra la premessa (la correttezza del preventivo calcolato su una potenza massima trasportabile di 4,6 MW), e le conclusioni ( la correttezza del preventivo su una potenza massima trasportabile pari ad 8 MW), al quale si giunge attraverso un'errata valutazione della ctu ( a pag.5 della sentenza si riporta uno stralcio della perizia, secondo cui si attesta la correttezza dei preventivi ENEL).

Il vizio di nullità è configurabile in quanto la sentenza è inidonea a raggiungere lo scopo, ovvero di spiegare le ragioni del decidere; la "mancanza della motivazione" agli effetti del requisito della sentenza di cui all'art. 132 c.p.c., n. 4, si sostanzia, nel caso di specie, in quanto le argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del *decisum*. La motivazione si estrinseca attraverso

affermazioni logicamente inconciliabili e fondate su dati erroneamente valutati, emergenti dal provvedimento decisorio.

La sentenza va, pertanto, cassata, in relazione al motivo accolto, e rinviata alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Vanno dichiarati assorbiti il primo ed il terzo motivo di ricorso.



### **P.Q.M.**

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione il 14 dicembre 2018

Il Presidente

Maria Rosaria San Giorgio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

28 MAR. 2019